DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 4

Attività specialistiche

La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operativita' dei tecnici e delle unita' cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5. L'attivita' formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

Versione in vigore dal 13 aprile 2001, non più in vigore dal 28 febbraio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Estremi	Legge 21 marzo 2001, n. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-attivita-svolta-dal-corpo-nazionale/art-4-attivita-specialistiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it